REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE DEL MARE

Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA, INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00201** **del** **30/12/2024** **Proposta n.** 49779 **del** 18/12/2024

Oggetto:

Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Latina.

OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO in particolare il comma 3, del richiamato articolo 55, che prescrive "*[...] I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione [...]"*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 "*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*", che al comma 2, dell'articolo 3, rubricato "*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER*", è intervenuta, tra gli altri, sulle disposizioni concernenti la nomina e la durata in carica del collegio dei revisori delle A.T.E.R. apportando modifiche ed integrazioni all'articolo 7, legge regionale n. 30/2002;

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 1, legge regionale n. 30/2002, così come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 1), legge regionale 14 agosto 2017 n. 9, che dispone: "*Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche."*;

VISTO inoltre, l'articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n. 30/2002, così come inserito dall'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2), legge regionale n. 9/2017, che dispone: "*Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444."*;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 1, rubricato "*Disposizioni per la trasparenza*", che dispone:

- comma 2. "*I soggetti designati o nominati dalla Regione quali componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti, sindaci unici e revisori dei conti unici di società controllata o partecipata dalla Regione, di ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, di azienda o ente del servizio sanitario regionale e di organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione non possono svolgere l'incarico per un intero mandato per più di due volte, consecutive, nella stessa società controllata o partecipata dalla Regione, ente pubblico dipendente, anche economico, dalla Regione, azienda o ente del servizio sanitario regionale ed organismo pubblico di diritto privato finanziato in via ordinaria dalla Regione*";
- comma 4. "*All'atto della nomina o designazione, il soggetto interessato dichiara di non rientrare nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, fermo restando il potere degli uffici regionali preposti a porre in essere tutte le attività amministrative di loro competenza tese a verificare comunque la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)"*;

PRESO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 12/2016, i soggetti nominati dalla Regione quali componenti dei collegi dei revisori delle A.T.E.R. non possono svolgere l'incarico di revisore per un intero mandato per più di due volte, consecutive, nella stessa azienda;

VISTO l'articolo 15, comma 2, lettera f), numero 2), legge regionale n. 30/2002, che dispone: "*La Giunta regionale, in particolare: […] f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalità: […] 2) "dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze*";

VISTO l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, rubricato "*Incompatibilità, indennità e durata degli organi*";

VISTO l'articolo 1 rubricato "*Determinazione dell'indennità*", comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "*Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio*";

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, concernete "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente "*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*", ed in particolare l'articolo 22, rubricato "*Disposizioni varie*", che dispone:

- comma 73. "*In attuazione dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto, al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale*";
- comma 74. "*Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 è calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l'organo competente alla nomina o designazione prescinde da tale misura, purché nel corso dell'anno garantisca nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da garantire il riequilibrio della presenza dei due generi*";
- comma 75. "*Nel caso in cui alla Regione competa nominare o designare organi monocratici o solo una parte dell'organo collegiale, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell'anno*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 13 luglio 2021, n. T00159 concernente: "*Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Latina.*";

CONSIDERATO che:

- secondo il dispositivo del citato decreto n. T00159/2021: […] *"I componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, così come disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e possono essere rinnovati una sola volta nella stessa azienda, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al*

decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni." […];

- per quanto sopra, il Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina è da considerarsi pertanto decaduto;

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla costituzione Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Latina;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n. 310341 avente ad oggetto: "*Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità*";

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo n. 569929, avente ad oggetto "*Schemi di decreto del Presidente – linee guida*";

VISTA la nota prot. n. 1386168 dell'11 novembre 2024 e relativi *curricula* allegati, indirizzata alla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche Del Mare, con la quale il Presidente della Regione Lazio in applicazione dell'art. 7 della legge regionale n. 30 del 2002, invita il Direttore della struttura a predisporre gli atti per la nomina di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina individuando i componenti come sottoindicati e, nel contempo, demandando alle strutture competenti il controllo in merito all'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui D.L.gs. n. 39/2013:

<u>Componenti Effettivi:</u>

- dott.ssa Consuelo Baldin
- dott. Alessandro Zannella
- dott. Antonio Palazzo

<u>Componenti Supplenti</u>:

- dott. Antonio Di Santo
- dott.ssa Elena Di Nicuolo

CONSIDERATO che i suindicati designati componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, risultano iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, e che dai relativi *curricula*, si evince l'esperienza e la competenza professionale necessarie ai fini del conferimento degli incarichi *de quo*;

DATO ATTO che la durata in carica dei componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina è di tre anni a decorrere dalla data di nomina, ferme restando le

disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 concernente: "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1bis, legge regionale n. 30/2002, così come integrata e modificata dall'articolo 3, comma 2, legge regionale n. 9/2017, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15 della stessa legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (articolo 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, rese nelle forme di legge dai suindicati soggetti individuati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, acquisite agli atti della struttura competente per materia rispettivamente il:

- 20 novembre 2024 con protocollo n. 1426106 da parte della dott.ssa Consuelo Baldin;
- 19 novembre 2024 con protocollo n. 1423343 da parte del dott. Alessandro Zannella;
- 21 novembre 2024 con protocollo n. 1432289 da parte del dott. Antonio Palazzo;
- 18 novembre 2024 con protocollo n. 1414639 da parte del dott. Antonio Di Santo;
- 18 novembre 2024 con protocollo n. 1415626 da parte della dott.ssa Elena Di Nicuolo;

DATO ATTO che l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare, ha attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- in data 22 novembre 2024, con protocollo n. 1443104, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale per tutti i nominativi dei designati;
- in data 22 novembre 2024, con protocollo n. 1443279, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti per il dott. Di Santo Antonio e la dott.ssa Di Nicuolo Elena;
- in data 22 novembre 2024, con protocollo n. 1443336, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti per la dott.ssa Baldin Consuelo, il dott. Zannella Alessandro e il dott. Palazzo Antonio;
- in data 22 novembre 2024, con protocollo n. 1443243, chiesto alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di idonea

certificazione attestante l'assenza di procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale, per tutti i revisori designati;

- in data 22 novembre 2024, con protocollo n. 1443358 chiesta all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro) per tutti i revisori designati;
- in data 09 dicembre 2024 chieste, al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., le schede persona con cariche complete per tutti i revisori designati;
- in data 13 dicembre 2024, consultazione e stampa tramite il sito del Ministero Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di tutti i revisori designati;
- in data 13 dicembre 2024, consultazione e stampa del controllo nel sistema SICER per verifica presenza dei suindicati nominativi tra i creditori/debitori della Regione per tutti i revisori designati;
- in data 13 dicembre 2024, consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali per tutti i revisori designati;
- in data 18 dicembre 2024, consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Senato della Repubblica, dell'elenco storico dei parlamentari della Repubblica per tutti i revisori designati;

ACQUISITE dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare, con riferimento alla nomina dei succitati soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, le seguenti documentazioni:

- in data 25 novembre 2024, con protocollo n. 1449621, acquisita agli atti risposta dell'I.N.P.S. relativa a tutti i revisori designati;
- in data 25 novembre 2024, con protocollo n.1449437, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina il certificato dei carichi pendenti relativi alla dott.ssa Baldin Consuelo, il dott. Zannella Alessandro e il dott. Palazzo Antonio;
- in data 05 dicembre 2024, con protocollo n. 1503076, acquisita agli atti la comunicazione della Segreteria della Procura regionale per il Lazio della Corte dei Conti prot. n. 789 del 05/12/2024, relativa a tutti i revisori designati;
- in data 13 dicembre 2024, ricevuta comunicazione dal soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a. relativa a tutti i revisori designati;

- in data 29 novembre 2024, con protocollo n. 1474735, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone il certificato dei carichi pendenti per il dott. Di Santo Antonio e la dott.ssa Di Nicuolo Elena;
- in data17 dicembre 2024, con protocollo n. 1546592, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato generale del casellario giudiziale per tutti i designati;

DATO ATTO che la documentazione presentata dai soggetti indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina, e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata. Interventi PNRR, PNC e di riqualificazione urbana della Direzione regionale Urbanistica e politiche abitative, pianificazione territoriale, politiche del mare;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria nei confronti dei dottori Consuelo Baldin, Alessandro Zannella, Antonio Palazzo, Antonio Di Santo e Elena Di Nicuolo, indicati quali componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo propedeutico all'informatizzazione del provvedimento amministrativo di nomina, non sono emerse condizioni ostative ai fini del conferimento dell'incarico de quo, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

ATTESO che:

- l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che: "*Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire*";
- l'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che: "*Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica*";
- l'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

- nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998, ai componenti del collegio dei revisori, a decorrere dalla data di insediamento, spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della suddetta legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- con l'adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

RITENUTO che la durata in carica dei componenti del Collegio dei Revisori dell'A.T.E.R. della Provincia di Latina è di tre anni a decorrere dalla data di nomina, e che i medesimi componenti possono essere rinnovati una sola volta, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n.30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, della stessa legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina:

Effettivi:

- dott.ssa Consuelo Baldin
- dott. Alessandro Zannella
- dott. Antonio Palazzo

Supplenti:

- dott. Antonio Di Santo
- dott.ssa Elena Di Nicuolo

I componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, così come disposto dall'articolo 7, comma 1-bis, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, durano in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e possono essere rinnovati una sola volta, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293 "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché le ipotesi di decadenza di cui all'articolo 15, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ai componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina, a decorrere dalla data di insediamento del collegio stesso, spetta il trattamento economico previsto ai sensi della legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda e della relativa dimensione demografica, nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che graverà sul bilancio dell'Azienda stessa, senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale, di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998, i contratti stipulati con i componenti del Collegio dei Revisori dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Presidente

Francesco Rocca